CITTÁ DI MARSALA

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Il Consigliere Comunale

Al Presidente del Consiglio Comunale di Marsala
Giovanni Maniscalco

e.p.c. Alla Sindaca di Marsala
Andreana Maria Patti

All'Assessore Flavio Coppola

COMUNE DI MARSALA
Protocollo N.0099461/2026 del 29/09/2026

ATTO DI INDIRIZZO

Oggetto: Indirizzi per il contrasto alla vendita e alla commercializzazione di souvenir e prodotti che richiamano, celebrano o rappresentano positivamente la cultura mafiosa e la criminalità organizzata nel territorio comunale di Marsala

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la città di Marsala, al pari dell'intero territorio siciliano, è chiamata a promuovere una cultura della legalità, della memoria e del contrasto a ogni forma di criminalità organizzata;

il fenomeno mafioso ha prodotto nel territorio siciliano gravi conseguenze sociali, economiche e istituzionali, colpendo cittadini, imprese, amministratori, rappresentanti delle istituzioni e appartenenti alle forze dell'ordine;

la memoria delle vittime della mafia e la promozione della cultura della legalità costituiscono un patrimonio civile da tutelare e trasmettere alle nuove generazioni;

il commercio di oggetti, souvenir, abbigliamento, gadget, immagini o altri prodotti che rappresentino in forma celebrativa, apologetica, folkloristica o comunque positiva simboli, personaggi, espressioni o riferimenti riconducibili alla mafia o alla criminalità organizzata rischia di contribuire alla banalizzazione e alla trasformazione del fenomeno mafioso in elemento di attrazione commerciale e turistica;

tale fenomeno appare particolarmente inopportuno in una città a forte vocazione turistica e culturale quale Marsala, nella quale l'offerta commerciale dovrebbe valorizzare la storia, l'identità, le tradizioni, le produzioni locali e i valori della legalità.

Considerato che:

l'articolo 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza e impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;

l'articolo 41 della Costituzione riconosce la libertà dell'iniziativa economica privata, stabilendo tuttavia che essa non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana;

la disciplina del commercio deve essere esercitata nel rispetto della normativa statale, regionale e dell'ordinamento europeo, compresi i principi di libertà d'impresa, concorrenza e libera circolazione delle merci; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, individua espressamente tali principi tra le finalità della disciplina commerciale;

il Comune di Marsala dispone di una propria disciplina regolamentare nelle materie di competenza dell'Ente e pubblica i relativi regolamenti nell'apposita sezione istituzionale;

il Comune esercita funzioni di programmazione, organizzazione, autorizzazione, gestione e controllo relativamente al commercio sulle aree pubbliche.

Ritenuto:

opportuno promuovere una politica comunale volta a impedire che il territorio di Marsala venga utilizzato per la commercializzazione di prodotti che trasformino la mafia e la criminalità organizzata in elemento di attrazione, costume o merchandising;

necessario, al contempo, garantire che ogni eventuale disciplina comunale sia formulata con criteri oggettivi, proporzionati e verificabili e sia sottoposta alla preventiva valutazione degli uffici competenti, al fine di assicurarne la conformità alla normativa nazionale, regionale ed europea vigente

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta Comunale

A predisporre, attraverso gli uffici comunali competenti, una proposta di modifica o integrazione dei regolamenti comunali in materia di commercio, commercio su aree pubbliche, occupazione del suolo pubblico e, ove pertinente, attività commerciali esercitate in aree o spazi di proprietà comunale, finalizzata a vietare la vendita e l'esposizione di souvenir e prodotti che, secondo criteri oggettivi e previamente definiti, presentino contenuti celebrativi, apologetici o di esaltazione della mafia o della criminalità organizzata;

A prevedere, nell'ambito della disciplina di competenza comunale, il divieto di esposizione e commercializzazione, negli spazi e nelle attività soggetti a concessione, autorizzazione o regolamentazione comunale, di prodotti recanti:

- simboli o rappresentazioni della mafia utilizzati in funzione celebrativa o di esaltazione;

- immagini o raffigurazioni di esponenti della criminalità organizzata presentati come modelli positivi, personaggi di culto o icone da merchandising;

- frasi, slogan o messaggi che esaltino, giustifichino o banalizzino positivamente l'appartenenza mafiosa o il potere criminale;

- riproduzioni di simboli, gestualità o elementi iconografici riconducibili alla criminalità mafiosa quando utilizzati con finalità di celebrazione, glorificazione o promozione commerciale del fenomeno mafioso;

3. A escludere espressamente dal divieto i prodotti aventi finalità culturale, educativa, storica, documentaria o di sensibilizzazione antimafia, nonché pubblicazioni, opere artistiche, mostre e materiali che rappresentino il fenomeno mafioso con finalità di studio, denuncia, memoria o contrasto alla criminalità organizzata;

4. A prevedere, nel rispetto della normativa vigente, adeguate disposizioni transitorie per gli operatori economici eventualmente interessati dalla nuova disciplina, nonché modalità di accertamento delle violazioni e relative conseguenze amministrative, esclusivamente nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti comunali;

5. A verificare, in particolare, la possibilità di introdurre tali prescrizioni nei regolamenti e nei titoli relativi:

- al commercio sulle aree pubbliche;
- alle concessioni di suolo pubblico;
- agli spazi e alle strutture di proprietà comunale;
- alle manifestazioni e agli eventi organizzati o patrocinati dal Comune;
- alle attività commerciali che usufruiscano di specifiche autorizzazioni o concessioni comunali.

6. A promuovere, parallelamente al contrasto dei prodotti celebrativi della cultura mafiosa, iniziative volte a valorizzare un'immagine di Marsala fondata sulla legalità, sulla storia, sulla cultura, sulle tradizioni locali, sulle produzioni enogastronomiche e artigianali e sulla memoria delle vittime della criminalità organizzata;

7. A coinvolgere, nella fase di elaborazione della disciplina, le associazioni di categoria, le associazioni antimafia e di promozione della legalità, le organizzazioni dei commercianti e gli altri soggetti interessati, al fine di individuare criteri chiari e concretamente applicabili;

8. A sottoporre al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dall'approvazione del presente atto, una proposta regolamentare contenente la disciplina di cui ai punti precedenti, corredata dai pareri tecnici e giuridici degli uffici competenti.

IMPEGNA ALTRESÌ

Il Presidente del Consiglio comunale a trasmettere il presente atto:

al Sindaco;

alla Giunta comunale;

al Segretario generale;

ai dirigenti dei settori competenti in materia di commercio e attività produttive;

al Comando di Polizia Municipale;

alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

alle associazioni impegnate nella promozione della cultura della legalità e nel contrasto alla criminalità organizzata.

DISPONE

che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Marsala, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Marsala, 24 settembre 2026

I Consiglieri proponenti

